

Quesito 9

Rif.	Q9/2016
	<p><i>Quesito: Come si classificano gli oli lubrificanti e il bio-diesel, ai fini della assoggettabilità di uno stabilimento che ne detiene una certa quantità?</i> <i>Si chiede in particolare:</i></p> <p>1) <i>In riferimento al prodotto denominato bio-diesel, se lo stesso, ai fini dell'applicazione del D.lgs. 105/2015, rientra nei limiti di cui all'allegato 1, Parte 2, punto 34, lettera e) e/o in altra classificazione dell'allegato 1, Parte 1, per le sue caratteristiche;</i></p> <p>2) <i>Come vanno considerati gli oli lubrificanti ai fini dell'applicazione del D.lgs. 105/2015, se sono presenti nello stabilimento solo come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate.</i></p> <p>1. <i>Presentazione/argomentazione della problematica:</i> Come chiarito nella Q&A n.039, approvata, nel Seveso Expert Group n.4 del 15 gennaio 2016 e pubblicata dalla Commissione europea il 1 marzo 2016 (Ref. Ares(2016)1040025 - 01/03/2016) per poter essere ricompresa nella voce n.34, lettera e) <i>combustibili alternativi</i>, una sostanza deve:</p> <p>a. essere destinata all'utilizzo come combustibile;</p> <p>b. avere proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n.34. Quindi sostanze che hanno una maggiore infiammabilità o sono più pericolose per l'ambiente dei suddetti prodotti petroliferi non possono essere ricompresi tra i <i>combustibili alternativi</i>. Tipicamente i prodotti petroliferi elencati nella voce n.34 sono classificati come liquidi infiammabili e/o pericolosi per l'ambiente-categoria di tossicità cronica 2. Ciò suggerisce che un combustibile alternativo deve essere liquido, poiché gas e solidi avrebbero proprietà differenti riguardo all'infiammabilità.</p> <p>La voce n.34 include le miscele di combustibili alternativi con qualunque prodotto petrolifero ricompresa nelle lettere a), b), c) o d), a meno che la miscela non possa essere considerata ancora come un prodotto petrolifero. La voce <i>combustibili alternativi</i>, sebbene non escluda altri combustibili di origine non-petrolifera, fu inizialmente introdotta per non discriminare i combustibili originati da fonti sostenibili e rinnovabili rispetto ai prodotti petroliferi.</p> <p>Inoltre nell'introduzione dell'Allegato 1 del D.lgs.105/2015, al secondo capoverso viene specificato che: "<i>Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.</i>"</p>

Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio
nazionale del D. Lgs. 105/2015

Rif.	Q9/2016
	<p><i>Risposta: Il bio-diesel rientra nella voce n.34 lettera e) della parte 2 dell'Allegato1 del D.lgs.105/2015 nel caso in cui sia destinato all'utilizzo come combustibile ed abbia proprietà di pericolo simili ai prodotti petroliferi delle lettere a), b), c), d) della voce n. 34; in tal caso si applicano ad esso le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.</i></p> <p>2. <i>Presentazione/argomentazione della problematica:</i> L'art.3 comma 1 lettera l), fornisce la seguente definizione di sostanza pericolosa: " ... una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; ...". Non viene dunque fornita, ai fini dell'applicazione del D.lgs.105/2015, alcuna specificazione relativamente alle modalità di immagazzinamento, stoccaggio, produzione, utilizzo o manipolazione della sostanza pericolosa nello stabilimento, tale da poter escludere il gestore dagli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015, nel caso in cui nello stabilimento siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 delle parti 1 o 2 dell'allegato 1.</p> <p><i>Risposta: Gli oli lubrificanti presenti nello stabilimento come prodotti stoccati in magazzino in confezioni sigillate, nel caso in cui siano classificati come sostanza pericolosa ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera l) devono essere considerati ai fini dell'applicazione del D.lgs. 105/2015, a prescindere dalle modalità di immagazzinamento e imballaggio.</i></p>